

Il Decreto Legislativo n. 231 del 2001, rubricato “*la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” ha introdotto **la responsabilità (amministrativa) delle imprese** a seguito della realizzazione, da parte di soggetti legati a vario titolo all’impresa (soggetti apicali, manager, dipendenti e soggetti terzi che operano in nome e/o per conto dell’impresa), di **specifiche fattispecie di reato e a condizione che la condotta illecita sia stata realizzata per perseguire un vantaggio, patrimoniale o meno, dell’impresa, ovvero soltanto nell’interesse della stessa.**

Accanto alla responsabilità penale del singolo autore del reato, con il D. Lgs. 231/01 viene, pertanto, prevista **una responsabilità da fatto illecito direttamente in capo all’impresa.** In tal modo, il Legislatore italiano ha inteso stimolare le imprese ad organizzare le proprie strutture ed attività in maniera da assicurare la salvaguardia degli interessi penalmente protetti, evitando così che strategie aziendali illecite si ripercuotano solo su un singolo soggetto-persona fisica o, comunque, su un ristretto numero di queste, restandone di fatto esentate le imprese.

Affinché l’impresa incorra nella responsabilità di cui al D. Lgs.231/01, i reati in esso previsti devono essere commessi ad opera di:
soggetti posti in posizione apicale, ossia coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’impresa (ad esempio, amministratori, manager, direttori generali o di stabilimento);
soggetti sottoposti all’altrui direzione e controllo (i dipendenti privi di funzioni di amministrazione o di direzione);
soggetti esterni, che operano in nome e/o per conto dell’impresa (ad esempio, agenti, rappresentanti, mandatari, consulenti).

L’eventuale responsabilità diretta della persona giuridica, qualora accertata in concreto, comporta l’irrogazione di gravi **sanzioni**, sia **pecuniarie** (da un minimo di 25.800,00 ad un massimo di 1.549.000,00), che **interdittive** (interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione o la revoca da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi; divieto di pubblicizzare i propri beni o servizi).

In sostanza, le sanzioni interdittive rischiano di compromettere pesantemente l’attività dell’impresa.

Dall’entrata in vigore del D. Lgs. 231/01 si registrano già **numerose pronunzie giurisprudenziali.**

Le fattispecie di reato che possono dare luogo alla responsabilità sono tassativamente previste dal D. Lgs e, tra le altre, sono le seguenti:

Reati contro la pubblica amministrazione: malversazione a danno dello stato; indebita percezione di erogazioni a danno dello stato; concussione; corruzione per un atto d’ufficio; corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio; corruzione in atti giudiziari; corruzione di un incaricato di pubblico servizio; istigazione alla corruzione; peculato, concussione, corruzione e istigazione alla

corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di stati esteri.

Reati contro il patrimonio: truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico; truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; frode informatica in danno dello stato o di altro ente pubblico.

Reati contro la fede pubblica: falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate; alterazione di monete; spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate; spendita di monete falsificate ricevute in buona fede; contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo; fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata; uso di valori bollo contraffatti o alterati falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.

Reati societari: false comunicazioni sociali; false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori; falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione; impedito controllo; indebita restituzione dei conferimenti; illegale ripartizione degli utili e delle riserve; formazione fittizia del capitale; indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori; illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante; operazioni in pregiudizio dei creditori; illecita influenza sull'assemblea; aggio; ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza; omessa comunicazione del conflitto di interessi.

Reati di terrorismo: tutti i delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Reati contro la vita e l'incolumità individuale: pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Reati contro la personalità individuale: riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù; prostituzione minorile; pornografia minorile; tratta di persone; acquisto e alienazioni di schiavi detenzione di materiale pornografico; iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Reati di "market abuse": abuso di informazioni privilegiate; manipolazione del mercato.

Reati avente carattere “transnazionale”: associazione per delinquere; associazione di tipo mafioso; associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri; associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope; riciclaggio; impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; reati connessi al traffico di migranti; induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria; favoreggiamento personale.

Reati in materia di norme infortunistiche e tutela dell’igiene e della salute sul lavoro: omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.

E’ soprattutto quest’ultima categoria di reati (inseriti nel novero degli illeciti rilevanti ai sensi del d. lgs. 231/01 per effetto della **recentissima entrata in vigore della legge 3 agosto 2007, n.123**) che desta particolare preoccupazione per le ripercussioni che può provocare all’interno del settore del noleggio, anche in considerazione della particolare afflittività delle sanzioni previste.

L’art. 25-*septies* di nuova introduzione, titolato “**omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro**” prevede quanto segue: “1. *In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi **con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sui lavoro**, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote. 2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno”.*

In altre parole, nel caso fossero contestati un omicidio colposo e/o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, l’impresa si troverebbe esposta al rischio di subire una sanzione pecuniaria sino ad massimo di 1.549.000 (un milione cinquecentoquarantanove mila) ed una sanzione che si potrebbe concretizzare nella interdizione dell’attività di impresa sino ad un massimo di un anno.

o o o

Il tipo di reati che via via saranno introdotti nel novero dei reati ex D.Lgs.231 è tuttavia destinato ad incrementarsi.

Infatti, saranno introdotti anche i seguenti illeciti penali:

sfruttamento della manodopera clandestina (Disegno di legge del 17 novembre 2006);

i reati ambientali (Schema di disegno di Legge Delega del 24 aprile 2007);

i reati informatici (Disegno di Legge governativo dell'11 maggio 2007);

il reato di corruzione nel settore privato.

Ciascuna impresa ha, tuttavia, la possibilità di essere **esonerata da tale responsabilità, attraverso l'adozione effettiva di modelli organizzativi, di gestione e controllo.**

Il modello organizzativo – gestionale è, in sostanza, **un documento che contiene un insieme coerente di regole, procedure, disposizioni, che incidono sulla struttura, sul funzionamento dell'impresa e sulla sua modalità di rapportarsi all'interno e con i terzi, tutte volte a dimostrare che l'impresa ha predisposto un sistema idoneo a prevenire la commissione dei reati di cui al D. Lgs.**

Proprio nella prospettiva di dover fornire la prova difensiva, è fondamentale che il modello organizzativo e gestionale venga reso tangibile mediante la forma scritta e la tracciabilità dei lavori preparatori alla stesura del documento. In pratica, deve essere possibile l'immediata dimostrazione al giudice penale che quell'insieme di regole che costituisce il modello esista davvero e che sia stato adottato in un certo momento del tempo.

L'adozione del modello organizzativo – gestionale è, quindi, vivamente consigliata, in quanto esonera l'impresa dalla responsabilità e riduce le sanzioni a suo carico (oltre a rappresentare anche uno strumento utile per migliorare l'efficienza dell'impresa, determinandone una maggiore competitività).

Invitiamo pertanto le imprese appartenenti al settore del noleggio a valutare l'impatto e la concreta rilevanza della normativa di cui al Decreto Lgs 231/01 rispetto alle caratteristiche e alle attività che le stesse svolgono e la conseguente opportunità di adeguarsi alle disposizioni mediante l'adozione di un modello organizzativo.

Ulteriori informazioni: Studio Legale Manzato & Associati - Avv. Paolo Bernardini 02/54109017
